




Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO**

E

**L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO**

**L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO**

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

VISTO


L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, un rimedio – “*il reclamo e la mediazione*” (di seguito, per brevità, anche solo *mediazione*) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra Contribuenti rappresentati dagli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio provinciale di Trento e all'Ordine degli Avvocati di Trento (di seguito indicati come “Ordini”) e Agenzia delle Entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli iscritti agli Ordini l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto



- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Attività oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Trento (di seguito, per brevità, Ufficio) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio provinciale di Trento e l'Ordine degli Avvocati di Trento (di seguito, per brevità, Ordini), volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.

Art. 2 Impegni degli Ordini

Gli Ordini si impegnano a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

Gli Ordini, inoltre, si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;

2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o *fax* presso i quali l'iscritto all'Ordine intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. allegare, in copia, all'istanza di mediazione tutti i documenti richiamati nella stessa istanza o che si ritengano comunque utili o necessari al fine di supportare le tesi nella medesima sostenute e che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in giudizio, il Contribuente intende allegare al ricorso depositato presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale per provare in giudizio la fondatezza delle eccezioni sollevate avverso l'atto impugnato;
4. partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con il principio di giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente;

Art. 3 **Impegni dell'Ufficio**

L' Ufficio si impegna a:

1. esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione, possibilmente fornire il nome del funzionario incaricato del procedimento entro 30 gg dalla presentazione. Nelle more delle indicazioni di riferimenti specifici i professionisti potranno sempre utilizzare i seguenti contatti:

dp.trento.ul@agenziaentrate.it,

dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it

tel. 0461/410655 (Tomaselli Antonella)

tel. 0461/410658 (Erbisti Cristina)

fax 06/50763294


2. nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, l'Ufficio si impegna a comunicare, utilizzando i recapiti indicati dall'iscritto all'Ordine, le ragioni di tale improponibilità, di regola entro 20 giorni dalla sua presentazione, indicando il funzionario responsabile, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente. Parimenti l'Ufficio si premurerà di avvisare immediatamente la controparte in tutti i casi in cui si prospetti il rischio di inammissibilità per mancata attivazione del procedimento di mediazione.
3. accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del contribuente;
4. utilizzare i recapiti indicati dall'iscritto all'Ordine per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. concedere, su richiesta dell'iscritto all'Ordine munito di procura ai sensi di legge qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2-quater, comma 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 ovvero in presenza di eccezioni che siano almeno parzialmente fondate, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;

6. invitare l'iscritto all'Ordine, informalmente o in sede di contraddittorio, ad esibire entro un termine non superiore a 7 giorni, atti o documenti non allegati all'istanza, ritenuti rilevanti ai fini della completezza e della proficua trattazione dell'istanza;
7. promuovere, anche su richiesta dell'iscritto all'Ordine, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con il principio di giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente;
8. anche nel caso in cui sia stata respinta la richiesta di annullamento o la proposta di mediazione del Contribuente, in presenza di eccezioni che siano anche parzialmente fondate ovvero in caso di insuccesso della mediazione, impegnarsi a formulare una propria proposta di mediazione, anche al solo fine della riduzione delle sanzioni al 40%, nei limiti di quanto stabilito dalla Circolare n. 9 del 19.03.2012 paragrafo 6.2;
9. rendere edotto l'iscritto all'Ordine circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
10. ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme siano versate con lieve ritardo oppure le stesse siano inferiori a quelle dovute, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
11. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

Art. 4



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto



Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria

L' Ufficio e gli Ordini si impegnano a realizzare un "Osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, attraverso la costituzione di un Nucleo misto di esperti, scelti in pari numero tra gli iscritti agli Ordini Professionali interessati e Funzionari dell'Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza prevalente, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.


Art. 5 Divulgazione del Protocollo

L'Ufficio e gli Ordini si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.


Art. 6 Vigenza del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto



Trento, 16 luglio 2012

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento
Il Direttore Provinciale
Vincenzo Giunta

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto
Il Presidente
Maurizio Postal

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Trento
Il Presidente
Gabriella Santolini

Ordine degli Avvocati di Trento
Il Presidente
Patrizia Corona